

**Regolamento per il rilascio del marchio**  
**“OSPITALITÀ ITALIANA, RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO”**

*Revisione settembre 2011*

## 1 Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi le strutture che vogliono ottenere il marchio “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo”, di seguito detto marchio e le modalità di svolgimento della valutazione.

## 2 Soggetti coinvolti

- 2.1 **Comitato di Coordinamento:** organo presieduto da Unioncamere e composto dai rappresentanti di Ministeri, Associazioni, Enti interessati e dal Presidente del Comitato di valutazione. È l’organo di governance del marchio, a cui compete inoltre la definizione e l’aggiornamento del Disciplinare tecnico, documento che definisce le 10 regole della ospitalità italiana.
- 2.2 **Comitato di valutazione:** organo di indirizzo tecnico composto da esperti rappresentanti delle principali istituzioni ed organizzazioni coinvolte o loro delegati. Il Presidente è nominato dal Comitato di Coordinamento. Il Comitato di valutazione ha la responsabilità di rilasciare il marchio “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo”.
- 2.3 **Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE):** strutture che si occupano di fornire informazioni sulle modalità di assegnazione del marchio, di raccogliere le candidature dei ristoranti e curano, sotto lo stretto controllo del Segretario Generale, l’attività di verifica ispettiva finalizzata al rilascio ed al mantenimento del marchio.
- 2.4 **Struttura:** ristorante che ha presentato domanda per l’ottenimento del marchio.
- 2.5 **Valutatore:** è il soggetto, designato dalla CCIE, che effettua la verifica presso la struttura. I valutatori sono selezionati in maniera tale da assicurare adeguata professionalità.

## 3 Domanda di adesione

- 3.1 Alla struttura interessata al marchio, sono resi disponibili la domanda di adesione, il disciplinare ed il regolamento.
- 3.2 La domanda di adesione deve essere riconsegnata compilata alla CCIE firmata per accettazione dal rappresentante legale della struttura.

## 4 Verifica della struttura

- 4.1 La CCIE concorda con la struttura la data per eseguire la verifica.
- 4.2 Prima di iniziare le attività di verifica, il valutatore tiene una breve riunione introduttiva con il responsabile della struttura in cui espone le finalità della valutazione.
- 4.3 La verifica è volta ad accertare il soddisfacimento dei requisiti disciplinati ed avviene mediante interviste, esami documentali, verifica delle modalità

operative impiegate per lo svolgimento delle attività, sopralluoghi nelle diverse aree del ristorante, rilievi fotografici.

## **5 Rilascio dell'attestato**

- 5.1 Il Comitato di valutazione sulla base della documentazione raccolta e di quanto emerso in sede di verifica, valuta il rilascio del marchio.
- 5.2 Nel caso di esito positivo della valutazione, la struttura riceve la targa e l'attestato che dà diritto all'utilizzo del marchio.
- 5.3 Il Comitato di valutazione può richiedere alla struttura eventuali approfondimenti e/o azioni da intraprendere ai fini dell'ottenimento del marchio.
- 5.4 L'attestato ha validità di un anno dalla data del rilascio.

## **6 Principali diritti della struttura**

- 6.1 La struttura ha il diritto di pubblicizzare il riconoscimento ottenuto ed apporre il marchio su vetrofanie, documentazione pubblicitaria, carta intestata, etc..

## **7 Principali doveri della struttura**

- 7.1 La struttura si impegna a:
  - consentire l'accesso ai propri locali per l'esecuzione della verifica, pena la mancata concessione, sospensione o revoca del marchio;
  - cessare qualsiasi uso dell'attestato e del marchio nei casi di scadenza o revoca;
  - informare tempestivamente sui cambiamenti apportati alla struttura e/o ai servizi forniti;
  - non utilizzare prodotti agroalimentari e vini di imitazione italiani pena la mancata concessione, sospensione o revoca del marchio.

## **8 Disposizioni per l'uso dell'attestato e del marchio**

- 8.1 L'attestato ed il marchio possono essere utilizzati dalle strutture solo nel periodo di validità dell'attestato e non possono essere impiegati con riferimento ad attività o localizzazioni produttive non incluse nella valutazione.
- 8.2 Il marchio può essere apposto su vetrofanie, documentazione, pubblicazioni, materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, etc., nelle dimensioni stabilite dalla struttura purché si rispettino le indicazioni riportate nel "Manuale d'applicazione del marchio".
- 8.3 La pubblicità dell'attestato e del marchio è consentita al momento del rilascio dello stesso.

## **9 Sospensione**

- 9.1 La sospensione all'utilizzo dell'attestato e del marchio della struttura è decisa dal Comitato di valutazione.
- 9.2 La sospensione, per un tempo limitato fino ad un massimo di sei mesi, può avvenire in seguito a:
- mancato mantenimento di un requisito essenziale;
  - uso improprio dell'attestato e/o del marchio;
  - mancato adeguamento alle prescrizioni richieste dal Comitato di valutazione;
  - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento;
  - ricezione ricorrente di lamentele da parte dei clienti.
- 9.3 La sospensione è comunicata alla struttura con le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata ed il termine entro cui la struttura deve sanare la situazione, scaduto il quale si procede alla revoca.
- 9.4 La struttura deve comunicare tempestivamente alla CCIE le azioni che intende effettuare e i tempi di esecuzione. La sospensione è revocata solo quando la struttura ha dato evidenza oggettiva dell'avvenuta applicazione delle azioni definite.

## **10 Revoca**

- 10.1 La revoca struttura del marchio è decisa dal Comitato di valutazione in seguito a:
- perdita dei requisiti che hanno consentito il rilascio;
  - cessazione delle attività per la quale la Struttura aveva ottenuto la certificazione;
  - fallimento o liquidazione;
  - mancato rispetto dei requisiti di legge e norme cogenti relativi alle dotazioni strutturali e/o servizi oggetto di valutazione;
  - uso improprio dell'attestato o del marchio.
- 10.2 La decisione della revoca viene formalmente comunicata alla struttura.
- 10.3 Dopo la revoca la struttura deve:
- restituire la targa entro 30 giorni calendario dalla richiesta, in caso contrario Isnart in accordo con la CCIE invierà proprio personale addebitando i costi sostenuti alla struttura inadempiente ;
  - non utilizzare eventuali copie e riproduzioni dell'attestato;
  - comunicare ai propri fornitori e clienti la revoca;
  - eliminare dalla carta intestata, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il marchio ed ogni riferimento ad esso relativo.
- 10.4 In caso di revoca l'ente provvede alla cancellazione dall'elenco delle strutture cui è stato rilasciato il marchio.

**11 Riservatezza**

11.1 Gli atti e le informazioni riguardanti la struttura dei quali si è venuti a conoscenza nel corso delle attività di valutazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta della struttura.

**12 Manuale d'applicazione del marchio**  
**In allegato**